



DELIBERA DI PRESIDENTE

N. 37

del 24/07/2024

OGGETTO: *errata corrige* durata Organi di Giustizia UIT

IL PRESIDENTE

- VISTI il D.P.R. 15 marzo 2010, n.90, Testo Unico delle Disposizioni Regolamentari in materia di Ordinamento Militare, a norma dell'art 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, Titolo II, Capo III – enti vigilati dal Ministero della Difesa – Sezione III riguardante l'Unione Italiana Tiro a Segno;
- il Regolamento di Amministrazione e Contabilità della UIT adottato con delibera di Consiglio Direttivo n. 149/14 del 18 dicembre 2014 e successivi aggiornamenti adottati con delibere del Commissario straordinario n.76 del 26.07.18 e n.82 del 2.08.18, approvato con la nota del Ministero della Difesa M_D_GSGDNA_REG 2018 0072993 3-10-2018 assunta al protocollo UIT con n.8122 del 4.10.2018;
- il Decreto del Ministro della Difesa di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze dell'8 marzo 2021 (prot. M_D_GUDC REG2021 0011309 10-03-2021), assunto al protocollo UIT n. 2555 del 12.03.2021, di approvazione dello Statuto dell'UIT (*pubblicato sulla G.U. – Serie Generale – n. 70 del 22.03.2021*);
- il Decreto del Ministro della Difesa 19 gennaio 2022 prot. M-D A3DFB29 REG2022 0003334 di nomina dei membri del Consiglio Direttivo giusto D.P.R. del 14 dicembre 2021 di nomina dell'avvocato Costantino Vespasiano a presidente della UIT per il quadriennio 2021-2024;
- Il Decreto del Ministro della Difesa del 27 gennaio 2022 di nomina dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti
- VISTA la delibera del Consiglio Direttivo n. 63 del 10 novembre 2023 di approvazione del bilancio di previsione 2024;
- VISTA la nota del Ministero della Difesa protocollo M_DABBE6E3 REG2023 0102753 22.12.2023 assunta al protocollo UIT con n. 72 del 05.01.2024 di approvazione del Bilancio di previsione 2024;
- VISTO l'art. 17, comma 5, lett. d) dello Statuto UIT che recita *“quando motivi di necessità e urgenza non consentono il tempestivo intervento del Consiglio direttivo UIT o quello, anche in via d'urgenza, del Consiglio di Presidenza ai sensi dell'articolo 20,*



può adottare, in via straordinaria, provvedimenti provvisori di competenza dello stesso Consiglio direttivo. Tali provvedimenti d'urgenza devono poi essere sottoposti al Consiglio direttivo nella prima riunione utile, successiva alla loro adozione, per la loro ratifica. In caso di mancata ratifica dei provvedimenti adottati in via d'urgenza dal Presidente nazionale, gli stessi perdono efficacia. Il Consiglio direttivo può comunque regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei provvedimenti d'urgenza non ratificati."

- CONSIDERATO** che nelle Delibere del Consiglio Direttivo UITIS n. 7 del 19 febbraio 2022, del Presidente UITIS n. 33 del 19 aprile 2022, nonché del Consiglio Direttivo UITIS nn. 48 del 26 luglio 2022, 62 del 23 settembre 2022 e 93 del 10 dicembre 2022 per un errore di istruttoria è stato indicato che gli organi di giustizia - rispettivamente nominandi e nominati – rimangono in carica per il quadriennio 2022 - 2024;
- RILEVATO CHE** tale formulazione non solo è palesemente erronea ma si pone altresì in aperto contrasto con quanto disposto dal 1° comma dell'art. 35 dello Statuto UITIS, a mente del quale: *"I componenti degli organi di giustizia restano in carica per un periodo di quattro anni. La durata del mandato dei componenti gli organi di giustizia è indipendente dalla permanenza in carica degli organi che li hanno nominati"*;
- RITENUTO** quindi necessario prevedere, anche in autotutela, che le nomine degli attuali componenti degli organi di giustizia e del giudice sportivo nazionale sono valide, *ab origine*, per il quadriennio 2022 – 2026;
- VISTA** la determinazione del Segretario Generale n. 39 del 09/02/2024 avente ad oggetto "compensi ed indennità degli organi di giustizia UITIS", nella quale sono definiti gli oneri legati agli organi di giustizia per l'annualità 2024;
- TENUTO CONTO** della scheda istruttoria predisposta dal competente ufficio che fa parte integrante della presente deliberazione e in particolare la dichiarazione di legittimità da parte del Segretario Generale.

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono riportati integralmente:

- che la durata in carica degli attuali organi della giustizia sportiva e del giudice sportivo nazionale è stabilita per il quadriennio 2022 – 2026 invece che 2022-2024 come erroneamente indicato nelle delibere del Consiglio Direttivo UITIS n. 7 del 19 febbraio 2022, del Presidente UITIS n. 33 del 19 aprile 2022, nonché del Consiglio Direttivo UITIS nn. 48 del 26 luglio 2022, 62 del 23 settembre 2022 e 93 del 10 dicembre 2022;
- di conferire immediata esecutività al presente provvedimento, che sarà portato a ratifica nella prima riunione utile del Consiglio Direttivo UITIS;
- di dare mandato al Segretario Generale di procedere all'espletamento di tutte le attività necessarie all'esecuzione della presente delibera;
- di mandare il presente provvedimento al Segretario Generale UITIS per l'inserimento nella raccolta delle deliberazioni del Presidente e la pubblicazione nella apposita sezione "Pubblicità



UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

Ente Pubblico e Federazione Sportiva affiliata al CONI



legale" e di adempiere, con l'esecutività del presente provvedimento, agli obblighi di pubblicazione sul portale dei dati previsti dagli art. 37 del Dlgs. 33/2013 e art.1, comma 32 della legge190/2012.

Il Presidente UITAS

Avv. Costantino Vespasiano